



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
EX DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti e, in particolare, l'articolo 3 che fissa gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 296/06) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 368, punto 3, il quale, modificando l'art. 2-*quater* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81, ha previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/06 (Decreto 29 aprile 2008, n. 110);

VISTO in particolare l'articolo 5 del Decreto 29 aprile 2008, n. 110 che dispone il rilascio di "Certificati di immissione in consumo di biocarburanti" (CIC) in favore di soggetti che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO in particolare l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti» come modificato dall'art. 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134 ed abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, il cui comma 5-sexies dispone che dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito GSE) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;



VISTO l'art. 39, comma 11, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che in abrogazione al richiamato art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dispone che il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di costituzione del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti;

VISTO il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, recante aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Decreto 10 ottobre 2014), come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2018, recante promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (Decreto 2 marzo 2018);

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 1, lett. r), del decreto 2 marzo 2018, il quale, integrando l'articolo 6 del decreto 10 ottobre 2014 col comma 5-bis, ha disposto che oltre che nel portale informatico, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del competente direttore generale del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 dicembre 2020, di aggiornamento del DM 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021, che ha recato modifiche relativamente a condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107 (DM Biocarburanti), recante le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di



attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023, n. 343;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 8, del DM Biocarburanti, come modificato dal DM 20 ottobre 2023, n. 343, che abrogando l'articolo 6, comma 5, del Decreto 10 ottobre 2014, dispone che i CIC rilasciati dal GSE sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di novembre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi ed il loro prezzo di scambio;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 9, del DM Biocarburanti, il quale dispone che oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal GME, le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME medesimo ed approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto 10 ottobre 2014, sono aggiornate con decreto del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";

VISTE le "Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti", predisposte dal GME ed approvate con decreto direttoriale del 02 aprile 2020 dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto 10 ottobre 2014;

VISTA la proposta di "Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti", predisposta dal GME e trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'aggiornamento ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del DM 16 marzo 2023, n. 107;

DECRETA

Articolo 1

(Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti)

1. Sono aggiornate le Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, come da proposta predisposta dal GME ai sensi dell'articolo 6,



comma 9, del DM 16 marzo 2023, n. 107, nel testo che è qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti)

1. Il GSE mette a disposizione del GME tutte le informazioni raccolte sul portale informatico relative alle movimentazioni dei CIC, ovvero ogni altra informazione utile al GME stesso per procedere ad una compiuta e puntuale attività di monitoraggio del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti.
2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sui dati e le informazioni messe a disposizione dal GSE ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 3

(pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

II DIRETTORE GENERALE